

proveniente dal ruolo degli ispettori e una unità proveniente dal ruolo degli agenti e assistenti, con funzioni di segreteria, nonché da tre professionalità tecniche individuate tra funzionari e assistenti tecnici e un medico competente in regime di convenzione, appartenente ad altre Forze di Polizia, ad una Forza armata o ad altra pubblica amministrazione.

2. Ai nuclei territoriali sono assegnate idonee professionalità individuate tra il personale del Corpo di polizia penitenziaria e funzionari e assistenti tecnici, nonché un medico competente in regime di convenzione, appartenente ad altre Forze di polizia, ad una Forza armata o ad altra pubblica amministrazione. Il Provveditore regionale competente adotta i provvedimenti di assegnazione e di revoca e li trasmette al Capo del Dipartimento e al Direttore generale.

3. Le funzioni di componente del servizio Vi.s.a.g. e dei nuclei territoriali sono esercitate in via non esclusiva.

4. La Direzione generale della formazione del Dipartimento assicura specifici programmi di formazione del personale assegnato al servizio Vi.s.a.g. e ai nuclei territoriali.

Art. 4
(Funzioni di vigilanza)

1. Il Servizio Vi.s.a.g., anche avvalendosi dei nuclei territoriali, assicura la vigilanza sulla corretta osservanza della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il Regolamento.

2. Per lo svolgimento delle funzioni e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, il personale assegnato al servizio Vi.s.a.g. ha accesso ai luoghi, ai documenti ed alle informazioni rilevanti per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art. 5
(Attività di programmazione)

1. Nell'ambito della programmazione degli interventi di vigilanza, il servizio Vi.s.a.g., avvalendosi anche dei nuclei territoriali:

a) elabora un programma di verifiche periodiche sull'effettiva attuazione degli obblighi prescritti per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

b) svolge attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni rilevanti per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 6
(Riesame dei giudizi del medico competente)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento, in conformità ad uno specifico protocollo operativo stipulato con l'Amministrazione di appartenenza del medico convenzionato, sono regolate le modalità esecutive della procedura di riesame dei giudizi del medico competente, prevista dall'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro
ANDREA ORLANDO

Registrato alla Corte dei Conti il 8 agosto 2017

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 10 luglio 2017 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016 – 4ª serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2017 – 4ª serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 giugno 2017 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2017 con il quale è stata recepita la predetta delibera e si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice e dei segretari;

Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 luglio 2017 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione medesima

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016, è modificata come segue:

la professoressa Lucia Anna VALVO, ordinario presso l'Università degli studi Kore di Enna, è nominata componente effettivo, in sostituzione del professor Massimo STIPO, dimissionario;

l'avvocato Enrico FRONTICELLI BALDELLI, del foro di Roma, è nominato componente effettivo, in sostituzione dell'avvocato Lucio GIACOMARDO, dimissionario.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2017 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 10 luglio 2017

Il Ministro
ANDREA ORLANDO

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Nuovo regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

1. Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

2. Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. m_dg.gab.26/05/2017.0021958.U

Delibera
di adottare
il seguente regolamento:

Capo I

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

1. *Composizione del Consiglio di disciplina territoriale*

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relazione al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. *Incompatibilità*

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

3. *Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale*

Se per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

4. *Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale*

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

a) anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;

b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

5. *Astenzione o ricsuzione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale*

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricsutati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

Capo II

DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

6. *Consiglio di disciplina nazionale*

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Esso si compone di 5 membri. Almeno 3 debbono essere consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento e sono eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Non più di 2 componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lett. a), b), c), d), e) del presente Regolamento, possono essere individuati tra soggetti esterni al Consiglio nazionale e sono eletti a maggioranza dallo stesso. Dal momento dell'elezione i consiglieri nazionali possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

7. *Funzioni del presidente*

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.

Nuovo regolamento per l'organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza.

(Testo approvato all'unanimità dal Consiglio nazionale in data 27 giugno 2017)

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti delibera il seguente regolamento:

Capo I INSEDIAMENTO E CARICHE

Art. 1. Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento si conforma ai titoli II e III della L. 3 febbraio 1963 n. 69, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 e ss.mm.ii e al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2. Insediamento

1. I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni con l'insediamento del Consiglio nazionale, che ha luogo nella riunione per l'elezione delle cariche di cui all'art. 22 del DPR 115/1965 e ss.mm.ii.

2. In tale riunione chi intende candidarsi alla presidenza del Consiglio nazionale lo dichiara alla presidenza provvisoria di cui all'art. 22 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii e può, prima dell'apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere e di componente del Comitato esecutivo.

3. Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le altre cariche dell'esecutivo può comunicarlo al presidente provvisorio che ne informa l'assemblea.

Art. 3.

Criteri di elezione delle cariche del Consiglio nazionale

1. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti del Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

2. L'elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente con due diverse schede e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

3. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

4. Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del *quorum* degli aventi diritto al voto.

5. Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

6. Le votazioni per il vicepresidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

7. Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Art. 4. Comitato esecutivo

1. Il Consiglio nazionale procede quindi all'elezione dei membri professionisti e pubblicisti che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente e a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

2. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da coprire.

3. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

4. Le votazioni per i membri professionisti e pubblicisti che integrano il Comitato esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

Art. 5. Spoglio e modalità di attribuzione dei voti

1. Lo spoglio delle schede per le elezioni delle cariche è fatto dall'ufficio provvisorio di presidenza integrato da tre consiglieri scrutatori designati dal presidente.

2. Nelle elezioni delle cariche di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.

3. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

Art. 6. Revisori

1. Il Consiglio nazionale, nella sua prima seduta o in quella immediatamente successiva, elegge i revisori dei conti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell'art. 25 del regolamento di esecuzione, e con gli stessi criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.